

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV**  
**n. 5-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FASSONE)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI COLLOQUI  
FRA PRESENTI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**GIULIO CAMBER**

**nell'ambito del procedimento penale n. 1536/95 RGNR per il reato di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale, ovvero – in alternativa – agli articoli 110 e 346, comma 2, del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero – in alternativa – concorso in millantato credito)**

**Tramessa dal Procuratore generale della Repubblica  
presso la Corte d'Appello di Trieste  
il 28 gennaio 2000**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 2000**  
—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il 28 gennaio 2000 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste ha trasmesso la domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti nei confronti del senatore Giulio Camber, nell'ambito del procedimento penale n. 1536/95 RGNR per il reato di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale, ovvero - in alternativa - agli articoli 110 e 346, comma 2, del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero - in alternativa - concorso in millantato credito).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la suddetta richiesta il 4 febbraio 2000 e l'ha annunciata in Aula l'8 febbraio successivo.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 17, 22, 24 e 29 febbraio e 7 marzo 2000.

Nel corso della seduta del 17 febbraio 2000 la Giunta ha ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, il senatore Giulio Camber, il quale ha depositato una memoria.

\* \* \*

Le indagini nei confronti del senatore Camber hanno ad oggetto la gestione della Banca di credito - Kreditna S.p.A., istituto di credito facente capo alla minoranza slovena della città di Trieste. Tale istituto bancario fu oggetto alla fine di maggio del 1994 di una ispezione a sorpresa della Banca d'Italia, ispezione che, secondo le dichiarazioni di alcuni dirigenti della Banca rese alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, apparve fin dall'inizio preordinata al possibile commissariamento della Banca stessa. Il dottor Vito Svetina, già direttore generale della Banca, nel corso dell'interro-

gatorio reso alla suddetta Procura ha affermato che avviò, a causa di tale ispezione, una serie di relazioni con diverse autorità presenti a Roma, al fine di evitare il commissariamento della Banca. Nell'ambito di tale ricerca di relazioni utili a tutelare la Banca, il dottor Svetina si rivolse al dottor Franco Tabacco, che gli avrebbe suggerito di prender contatto con l'onorevole Camber ed avrebbe procurato un incontro fra i due. Secondo le dichiarazioni del dottor Svetina, dopo alcuni incontri il senatore Camber, che all'epoca non era parlamentare, avrebbe rappresentato allo Svetina l'esigenza di disporre di centocinquanta milioni, su richiesta urgente proveniente da Roma, somma che serviva per acquisire negli ambienti romani la disponibilità ad intervenire a favore della Banca.

Altri dirigenti della Banca sono stati interrogati dalla Procura di Trieste sui fatti riferiti dallo Svetina ed hanno affermato che lo Svetina aveva sollecitato il versamento di somme di danaro, adducendo che tali somme occorrevano per porre in salvo la Banca di credito.

Nella domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui tra presenti sono altresì riportati i colloqui, tratti da intercettazioni ambientali, tra il Tabacco e lo Svetina, che si riferiscono ai presunti contatti con il senatore Camber, ed ulteriori dichiarazioni del dottor Tabacco che, interrogato dal magistrato, prima negava di aver consegnato la somma di danaro al senatore Camber ma, poco dopo, ripetutamente interrogato non solo ammetteva l'episodio, ma forniva successivamente ulteriori particolari. Le ultime rivelazioni del dottor Tabacco coinvolgevano nella vicenda l'imprenditore triestino Lino Calcina, che avrebbe nel 1994 anticipato una somma di cinquanta milioni al Camber per conto dello Svetina, somma della quale il

Calcina avrebbe successivamente chiesto la restituzione allo Svetina. Lino Calcina, a seguito di tali dichiarazioni del Tabacco, veniva iscritto sul registro degli indagati.

Il senatore Camber si è avvalso della facoltà di non rispondere ed ha rinunciato successivamente all'invito a presentarsi, pur negando ogni responsabilità.

Il signor Calcina ha reso invece interrogatorio alla Procura, nel quale ha fornito diversa motivazione in ordine ai rapporti di denaro intercorsi tra lui e lo Svetina, protestando la sua innocenza con riferimento alle più gravi accuse a lui contestate.

In data 3 settembre 1999 a seguito di autorizzazione del GIP era stata disposta intercettazione all'interno della vettura Lancia Thema di proprietà di Lino Calcina. L'ascolto ambientale è durato dal 3 settembre al 28 ottobre 1999. La registrazione dei colloqui all'interno dell'abitacolo della vettura non è stata interrotta, ma si è attivata autonomamente ogni qual volta lo strumento percepiva vibrazioni locali o rumori. Di modo che l'operatore di polizia giudiziaria in ascolto non aveva la possibilità di scelta su che cosa ascoltare o meno.

In data 5 e 11 settembre venivano intercettate due distinte conversazioni fra Lino Calcina ed il senatore Giulio Camber. La Guardia di finanza ha trasmesso alla Procura la trascrizione della conversazione dell'11 settembre, che però veniva restituita contestualmente, ritenendosi che la trascrizione non dovesse far parte del fascicolo del pubblico ministero. A conclusione delle indagini ed a seguito di richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, la Guardia di finanza trasmetteva la trascrizione di quattro conversazioni, avvenute il 5, l'11 e il 13 settembre 1999, nelle quali uno degli interlocutori risultava il senatore Giulio Camber, conversazioni che costituiscono appunto oggetto della richiesta di utilizzazione.

\* \* \*

Il senatore Camber, ascoltato dalla Giunta il 17 febbraio 2000, ha sottolineato lo stretto legame esistente tra i suoi accusatori, Tabacco e Svetina, sottolineando che il Tabacco svolgeva attività imprenditoriali che attraversavano serie difficoltà, tanto che una sua impresa era stata dichiarata fallita, mentre a suo carico era stato aperto un procedimento penale per bancarotta fraudolenta. In tale situazione di disastro finanziario, i crediti provenienti dalla Kreditna costituivano i principali proventi del Tabacco. Il senatore Camber ha spiegato il rifiuto di fare dichiarazioni al pubblico ministero con la circostanza che Tabacco e Svetina modificavano continuamente le loro deposizioni, ed egli si era pertanto riproposto di esporre i fatti solo dopo che dai suoi accusatori fosse venuta una versione definitiva della vicenda.

Il senatore Camber ha comunque chiesto che il Senato si esprima accogliendo la richiesta della magistratura in ordine alle intercettazioni ambientali avvenute all'interno dell'autovettura di Lino Calcina. Ha sottolineato infatti che in tali intercettazioni vi sono elementi che possono andare a suo vantaggio e che sono utili alla sua difesa, pur domandandosi perché di tali intercettazioni, portate a conoscenza del pubblico ministero nel mese di settembre 1999, si chiede l'utilizzazione solo dopo oltre quattro mesi.

Tale richiesta di accoglimento della domanda presentata dalla Procura della Repubblica di Trieste è ribadita dal senatore Camber nella memoria da lui trasmessa alla Giunta il giorno della sua audizione, memoria nella quale egli ricostruisce ampiamente le vicende della Banca Kreditna, il contesto storico politico nel quale si inquadra l'attività della Banca, sorta a Trieste dopo la seconda guerra mondiale in base ad un accordo tra il Governo italiano e quello jugoslavo, correlato al trattato di pace, Banca che costituisce l'unica banca privata espressione economica e politica della minoranza slovena in Italia e di un paese dell'Est in occidente.

\* \* \*

La Giunta ha svolto, in diverse sedute, un'ampia riflessione sugli atti processuali acquisiti, sulle motivazioni della domanda pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, nonché sulle dichiarazioni rese e sulle osservazioni scritte consegnate dal senatore Camber.

Il primo punto che occorre affrontare concerne il significato e la rilevanza della richiesta, espressamente formulata dal senatore Camber sia nella memoria scritta sia in sede di audizione personale, di autorizzare l'utilizzo delle registrazioni in esame, in quanto utili - a suo dire - alla propria difesa.

La richiesta dell'interessato non può essere considerata, di per sé sola, risolutiva della questione, poiché alla Camera di appartenenza compete pur sempre la valutazione circa la tutela della prerogativa parlamentare, affidatale dall'articolo 68 comma 3 della Costituzione. Tuttavia, nel caso in esame, tale valore deve senza dubbio armonizzare con l'inviolabilità del diritto di difesa, anch'esso presidiato altrettanto nitidamente da una norma della Costituzione, e cioè dall'articolo 24 comma 2. Anzi, il diritto di difesa, in questa situazione, assume un'intensità del tutto particolare poiché, mentre in un'ipotesi di autorizzazione a procedere (ad esempio ex articolo 96 della Costituzione) cui l'interessato contrapponesse una richiesta di essere sottoposto a giudizio per poter dimostrare la propria innocenza, un eventuale diniego impedirebbe il processo e quindi ogni concreto nocumento; nel presente caso il processo è invece comunque destinato a proseguire, e quindi il sottrarre all'imputato un elemento che egli assume essere utile alla propria difesa (si noti che una simile eventualità è adombrata anche nella parte conclusiva della richiesta del Procuratore della Repubblica di Trieste) può produrre effetti gravemente lesivi di tale diritto e, al limite, essere causa di un'ingiusta condanna.

In forza di queste considerazioni si deve ritenere che la Camera di appartenenza debba effettuare la propria valutazione con il massimo di attenzione al diritto di difesa dell'interessato, e che, ove le si riconosca un diritto di diniego dell'autorizzazione anche contro la volontà dell'interessato, ciò possa avvenire solamente quando le intercettazioni siano state effettuate in manifesto spregio della prerogativa parlamentare, e ne sia stata palesemente lesa la stessa funzione astratta.

Nel caso in esame non è dato ravvisare alcuna irregolarità. Il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione richiede un'autorizzazione della Camera «per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni»: ed è evidente che la norma si riferisce alle intercettazioni disposte *direttamente* sull'utenza telefonica del parlamentare, o in ambienti da lui normalmente utilizzati: in altri termini, considera le situazioni in cui è il parlamentare stesso la *fonte* dalla quale si vogliono acquisire le dichiarazioni. La lettera della norma non si riferisce invece, a rigore, alle intercettazioni disposte (come è accaduto nel caso di specie) su un'utenza o in luoghi diversi dai predetti, e nelle quali il parlamentare sia accidentalmente incappato per aver comunicato con la persona sottoposta all'azione investigativa.

In tali casi la domanda sulla sorte e sull'utilizzabilità del risultato delle intercettazioni (beninteso nei confronti del parlamentare stesso) si presta teoricamente a tre tipi di risposta. La prima, facendo leva sull'eccezionalità della deroga prevista dall'articolo 68 della Costituzione ad un generale potere di accertamento dell'autorità giudiziaria, ritiene che le intercettazioni siano pienamente utilizzabili, purché effettuate con il rispetto delle regole dettate dal codice di procedura penale.

La seconda ritiene, a rovescio, che l'immunità parlamentare sia essa stessa un valore universale, limitabile solamente attraverso l'autorizzazione prevista dalla Costituzione,

e che pertanto, non essendo possibile ipotizzare un'autorizzazione preventiva per le intercettazioni dirette contro un'altra persona (posto che è impossibile prevedere che il parlamentare comunicherà con la stessa) tali intercettazioni siano sempre ed in ogni caso precluse, e ove effettuate, ne siano inutilizzabili i risultati.

La terza soluzione sostiene invece che tali intercettazioni siano effettuabili senza bisogno di una (in concreto impossibile) autorizzazione preventiva, ma che debba essere invece autorizzato *a posteriori* il loro impiego processuale nei confronti del parlamentare, qualora questi casualmente ne venga coinvolto.

La Giunta ritiene, in conformità con un orientamento ormai più volte enunciato, che solo l'ultima delle soluzioni sia coerente con lo spirito e con la lettera dell'articolo 68 della Costituzione. Infatti, poiché è previsto che l'intercettazione diretta *contro* il parlamentare possa essere autorizzata dalla Camera di appartenenza, ciò significa che vi sono delle situazioni nelle quali l'attività investigativa a carico del parlamentare è legittima, vale a dire che vi è uno spazio (la cui ampiezza non rileva) in cui anche l'attività in oggetto, sebbene insidiosa, è comunque considerata giustificata. Se così è, non si può sostenere che l'attività indirizzata *contro un'altra persona* non sia *mai* utilizzabile nei confronti del parlamentare, posto che non è configurabile un'autorizzazione preventiva: ciò significherebbe accordare alla prerogativa parlamentare un'ampiezza maggiore proprio là dove è minore l'invasività dell'azione giudiziaria nei confronti del parlamentare.

Reciprocamente non pare corretto ritenere che l'intercettazione disposta nei confronti di un'altra persona sia *sempre* utilizzabile nei confronti del parlamentare, in quanto estranea alla diretta previsione costituzionale. La locuzione «in qualsiasi forma», introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 1993 quando l'interrogativo in esame si era già

ampiamente manifestato, deve intendersi riferita ad ogni modalità con la quale l'autorità giudiziaria viene a conoscenza di dichiarazioni raccolte senza che la fonte sia a conoscenza dell'ascolto (il c.d. «*terzo orecchio*»).

Si tratta quindi di valutare se, nel caso in esame, sia concedibile l'autorizzazione *ex post*. I criteri in base ai quali effettuare la valutazione concernono essenzialmente l'assenza di artifici che in qualche modo valgano ad aggirare la prerogativa parlamentare, e cioè in concreto la non pretestuosità dello strumento impiegato, l'effettuazione dell'intercettazione su un soggetto effettivamente inquisito, la scelta dell'utenza o dei luoghi senza malizia o insidia nei confronti del parlamentare, e simili.

Dagli atti si ricava che l'intercettazione ambientale fu autorizzata in data 3 settembre 1999, e fu effettuata per poco meno di due mesi all'interno di un'auto di tale Lino Calcina; che quest'ultimo, imprenditore triestino il quale avrebbe anticipato al senatore Camber 50 milioni a fronte della richiesta dei 150 milioni necessari per l'intervento, venne regolarmente iscritto al registro degli indagati; che l'intercettazione fu disposta esattamente il giorno in cui l'interrogatorio di Franco Tabacco, significativo teste dell'accusa, offrì ulteriori rilevanti particolari per la ricostruzione dei fatti. Se ne ricava che la procedura fu rituale e immune da maliziosi aggiramenti della prerogativa parlamentare: pertanto non vi sono motivi per negare la chiesta autorizzazione.

Per le considerazioni che precedono la Giunta, a maggioranza, propone di autorizzare, anche nei confronti del senatore Giulio Camber, l'utilizzo delle intercettazioni di colloqui fra presenti, disposte nel procedimento n. 1536/95 R.G.N.R., e per le quali è stata avanzata richiesta in data 26 gennaio 2000 da parte del Procuratore della Repubblica di Trieste.

FASSONE, *relatore*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_